

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3039

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCIO, RUSSO SPENA, BARBA, COLASANTO, D'ANTONIO,
CORTESE, CAPPELLO, FORTINI, NAPOLITANO FRANCESCO**

Presentata il 25 marzo 1966

Riordinamento degli educandati femminili di Napoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli educandati femminili di Napoli sono un ente autonomo, non territoriale, di natura pubblica. Creati per legge oltre 150 anni fa, hanno conseguito poi concentrazioni e trasformazioni. Si sono susseguiti statuti, regolamenti e leggi, che mai, però, hanno mutato la finalità educativa dell'Istituto.

La tutela è affidata al Ministero della pubblica istruzione che la esercita, proponendo la nomina del presidente del Consiglio, nominando i membri del Consiglio di amministrazione, due dei quali designati l'uno dalla provincia, l'altro dal comune, ed approvando il bilancio preventivo e consuntivo, nonché deliberazioni a contenuto particolare.

Gli educandati hanno sempre gestito un collegio femminile; ed hanno anche tenuto aperte scuole annesse di ogni tipo. La natura delle scuole, come recentemente ha riconosciuto il Consiglio di Stato in due pregevoli sentenze, è quella di conformate.

Data la vetustà dei regolamenti, nonché per il mutamento dell'ambiente del Mezzogiorno anche in rapporto alle esigenze sociali ed educative, si rende indispensabile la trasformazione dell'ente.

1) *Riordinamento degli educandati riuniti.*

Gli educandati devono mantenere la natura di un ente pubblico, a piena autonomia, e con finalità di educazione. L'autonomia amministrativa deve essere piena per poter raggiungere gli scopi di istituto. La vigilanza e la tutela, nonostante il decentramento scolastico, va affidata al Ministero della pubblica istruzione. Il riordinamento dell'ente deve avvenire a mezzo di una legge — ed a questo tende la presente — nonché attraverso nuovi regolamenti interni del personale, sia docente che addetto al collegio, i quali dovranno essere emanati.

2) *Scuole degli educandati femminili.*

Come detto, le scuole annesse agli educandati femminili, tuttora funzionanti, sono conformate. Il Ministero della pubblica istruzione non dà contributo alcuno. Che anzi, il Ministero del tesoro, tenuto a seguito di una costituzione in enfiteusi di proprietà degli Educandati, continua a corrispondere la stessa somma annua di lire 63 mila, che veniva data nel 1886. Avrebbe dovuto di certo

rivalutare tale somma; ma non è stato fatto. Sembra enorme!

Il comune e la provincia di Napoli, che corrispondevano un contributo di lire 10 mila annue, lo hanno rivalutato nel 1955, portandolo a lire 100 mila. Come è evidente, trattasi ancora di una rivalutazione... svalutata!

Inoltre, un Provveditore agli studi di Napoli contestò la natura pareggiata delle scuole annesse agli educandati, non rilasciando certificati di qualifica per il personale insegnante. Ne derivò un rimbalzo negativo nel mondo degli insegnanti, che si allontanarono dagli Educandati femminili. Fu necessario ricorrere al Consiglio di Stato che, com'è detto, ha riconosciuto la natura conformata delle scuole.

Si potrebbe dire che occorre riparare il danno prodotto ed occorre rivalutare il contributo mai aumentato. Col riordinamento dell'ente e della scuola, può essere riparato tale danno, con l'assunzione diretta da parte dello Stato di una parte della spesa del personale direttivo, amministrativo, contabile, docente.

Inoltre, nella politica per la scuola, la quale, in rapporto al Mezzogiorno d'Italia, deve tendere soprattutto a rendere all'uomo la sua piena umanità, che è libertà anche dalla ignoranza, gli Educandati possono avere un compito fondamentale, anche per il prestigio che tuttora hanno per la gloriosa tradizione. Si può affermare, invero, che il Risorgimento educativo e storico del Mezzogiorno è passato per gli Educandati femminili di Napoli, ai quali sono legati nomi come quelli di Set-

tembrini, del De Santis, di Croce, del De Ruggiero, che scrissero capitoli di vita e nell'insegnamento e nella direzione dell'ente.

Nel riordinamento dell'ente, dovrà tendersi a riaprire un convitto nazionale femminile, in maniera da avere il settimo educando nazionale. A fianco al convitto occorrerà mantenere le scuole attualmente funzionanti e cioè: la scuola materna, le scuole elementari, la scuola media, il ginnasio-liceo, l'istituto magistrale. Per le necessità sociali e culturali del Mezzogiorno dovranno essere aperti un istituto professionale femminile di ogni tipo, un istituto femminile per geometri, un istituto femminile per ragionieri.

Il vastissimo fabbricato, rinnovato completamente, può ospitare tutti tali tipi di scuola, con grande decoro.

Non si pensi alla soppressione del ginnasio-liceo, in quanto le tradizioni degli educandati, nonché la coscienza umanistica di Napoli e del Mezzogiorno, ne rimarrebbero ferite. E però istituti e scuole di nuovo tipo professionale ed industriale sono indispensabili in un mondo che si muove verso l'industrializzazione, che si solleva alla dimensione di un'economia artigiana sempre più viva e fiorente, che, in un dinamismo spinto, vuole edificare una società nuova in cui l'uomo abbia a conquistare, nella cultura, la libertà al livello della civiltà.

Il progetto di legge tende a questo complesso di finalità e si articola in due parti, l'una che riguarda il riordinamento dell'ente, l'altra che riguarda la riforma delle scuole e l'istituzione di nuove scuole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli Educandati femminili riuniti di Napoli sono, a tutti gli effetti, Educandati femminili dello Stato. Ad essi viene attribuita la denominazione: « Educandati femminili governativi di Napoli ».

L'articolo 28 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, è abrogato. Le norme contenute negli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 dello stesso decreto, con le successive variazioni ed integrazioni, vengono estese agli Educandati femminili governativi di Napoli, salvo quanto previsto nei successivi articoli della presente legge.

ART. 2.

Pressi gli Educandati femminili governativi di Napoli funzioneranno, a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione della presente legge, le scuole ed istituti di cui all'articolo 9. Dalla stessa data sarà riaperto il Collegio femminile, gestito direttamente dall'Ente.

A partire da tale data passerà a carico dello Stato la spesa per il trattamento economico, e cioè il pagamento degli stipendi, pensioni, indennità, ed ogni altro emolumento dovuto al personale direttivo, amministrativo, contabile, insegnante, educativo e di segreteria.

La spesa graverà sul capitolo 97 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Le norme contenute nell'articolo 28 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda sdoppiamenti di classi, si applicano anche nei riguardi delle scuole previste nella presente legge.

ART. 3.

Per l'ammissione ai concorsi a cattedre vacanti nelle scuole e negli istituti di istruzione, annessi agli Educandati femminili governativi di Napoli, sono richiesti gli stessi titoli di studio prescritti per l'ammissione ai concorsi per le corrispondenti cattedre degli Istituti governativi e il titolo di abilitazione di cui all'articolo 21 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

È abrogato l'articolo 9, secondo comma, del regio decreto 28 aprile 1927, n. 801.

Agli insegnanti dei suddetti istituti di istruzione si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera previsto per il personale insegnante degli Istituti governativi di istruzione.

ART. 4.

Il personale, attualmente insegnante nelle scuole annessi agli Educandati femminili di Napoli, di cui alla tabella alligata al regolamento previsto dall'articolo 11, è assunto in servizio nei corrispondenti posti delle scuole ed istituti conformati, previa formale ispezione, purché sia fornito di regolare titolo di abilitazione e sia in servizio da almeno due anni.

Per l'assegnazione della cattedra e l'inquadramento del rispettivo ruolo si terrà conto della specifica abilitazione.

Il personale, assunto con la qualifica di ordinario, farà passaggio definitivo nel ruolo organico, dopo un periodo di prova di un anno, durante il quale sarà sottoposto ad ispezione e successivamente inquadrato nel grado che gli compete in base agli anni di servizio riconoscibili.

Il personale, che si trovi nel periodo in prova, sarà assunto col grado di straordinario e completerà il periodo di esperimento a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 5.

Gli insegnamenti di cattedra, non coperti da professori di ruolo, sono conferiti annualmente per incarico, su graduatoria, fatta dal Presidente del consiglio di amministrazione degli Educandati femminili governativi di Napoli e dal Preside per ogni tipo di scuola, approvata dal Provveditore agli studi.

Per quanto riguarda il trattamento economico si applicano le norme vigenti per il personale incaricato e supplente nelle scuole statali.

ART. 6.

Gli insegnamenti di storia dell'arte, di educazione fisica e ballo, di pianoforte, di economia domestica e di canto sono affidati per incarico. Gli insegnanti sono tenuti a prestare la loro opera, oltre che nei regolari corsi scolastici che tali insegnamenti comportano, anche a favore delle educande interne secondo le direttive della Direzione degli educandati in orario extra-scolastico e fino alla concorrenza complessiva di ore 18 settimanali. A tali insegnanti è riservato il tratta-

mento economico rispettivamente previsto per gli insegnanti incaricati e supplenti, non di ruolo, di storia dell'arte, di educazione fisica, di strumento musicale, di economia domestica, e di canto degli altri istituti e scuole di Stato.

Anche l'insegnamento del disegno è soggetto agli obblighi di servizio e di orario sopraddeuti.

Il direttore spirituale, il medico chirurgo, e il chirurgo dentista saranno a carico della amministrazione degli educandati femminili governativi.

ART. 7.

Alle maestre istitutrici ed alle istitutrici, che vengono inquadrate con l'unica denominazione di maestre istitutrici, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera, previsto per gli inseguaanti delle scuole elementari dello Stato.

ART. 8.

Al personale direttivo, amministrativo, contabile, e di segreteria, per quanto riguarda le modalità di assunzione, si applicano le norme relative agli educandati di Firenze, Milano e Verona previste dall'articolo 2 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312. Per quanto riguarda lo svolgimento della carriera si applicano le modalità di cui al decreto-legge 27 giugno 1946, n. 107.

ART. 9.

Presso gli educandati femminili educativi di Napoli dal 1° ottobre, di cui al secondo comma dell'articolo 2, funzioneranno la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, il ginnasio-liceo, l'istituto magistrale, l'istituto professionale femminile su tutti i tipi, l'istituto femminile per geometri, e l'istituto femminile per ragionieri.

Le scuole sono pareggiate a tutti gli effetti alle statali, anche per l'ammissione degli esterni agli esami e per i titoli conseguiti.

ART. 10.

I ruoli organici del personale direttivo, amministrativo, contabile di segreteria saranno stabiliti con tabella annessa al Regolamento di cui all'articolo 11.

Il personale, attualmente in servizio, presso gli Educandati femminili, e cioè il segretario-economista, il ragioniere, l'archivista, il segretario alle scuole, il vice segretario alle

scuole, l'applicato alla segreteria delle scuole e l'addetto alla segreteria delle scuole, rimane inquadrato nei ruoli di cui al comma primo.

Il segretario-economo, laureato in lettere classiche o in giurisprudenza, assume la qualifica di segretario generale degli Educandati femminili governativi di Napoli; sovrintende all'amministrazione dell'ente, al convitto femminile, alle scuole, secondo le funzioni e le modalità che saranno fissate nei regolamenti.

Il trattamento economico e giuridico del personale, la cui spesa è assunta dallo Stato, viene equiparato a quello del personale degli Educandati femminili di Stato. Il migliore trattamento economico sarà mantenuto alla persona, senza riassorbimento nello svolgimento economico ulteriore.

ART. 11.

Entro 4 mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo emanerà il regolamento degli Educandati femminili governativi di Napoli.

In esso sarà determinato il numero del personale dipendente con la qualifica. Al regolamento saranno allegate le tabelle, relative ai ruoli organici del personale direttivo, amministrativo, di segreteria, contabile, di maestre istitutrici, di maestre per la scuola materna, di maestre per la scuola elementare, docente per ogni tipo di scuola.

Il regolamento conterrà le norme relative al funzionamento del collegio, sia per quanto riguarda il personale sia per quanto riguarda le educande.